

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia redatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui fa parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, **anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità**, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti e le famiglie un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola i genitori possono essere consultati.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano, attraverso le famiglie, il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e le attività aggiuntive facoltative organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività culturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro famiglie;
 - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche a quelli diversamente abili;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli Istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e ad averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. Gli studenti che non rispettano il Capo d'Istituto, i docenti e il personale tutto della scuola, compresi i compagni di classe e d'Istituto, nonché gli edifici scolastici, avranno provvedimenti disciplinari.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. L'alunno, dopo essere stato segnalato per mancanza di rispetto da un operatore della scuola o dal Consiglio di interclasse, verrà ascoltato dal Capo d'Istituto. Infatti l'alunno non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Se gli Organi Collegiali (Consiglio d'interclasse e Collegio dei docenti) dovessero decidere delle sanzioni, queste non potranno mai influire sulla valutazione del profitto.
4. Non verrà mai sanzionata la libera espressione di opinioni manifestate sempre correttamente e non lesive della personalità altrui..
5. Le eventuali sanzioni saranno temporanee ed ispirate al principio della riparazione del danno. Tali sanzioni potranno dallo studente essere convertite in attività a favore della scuola.
6. Gli eventuali provvedimenti che prevedono l'allontanamento dalla scuola (sospensioni) sono presi sempre dal Consiglio di interclasse o dal Collegio dei docenti (convocati tempestivamente).
7. Lo studente verrà allontanato dalla scuola solo in casi gravi o dopo ripetute infrazioni disciplinari. Il periodo massimo è di 15 gg.
8. La scuola attiverà comunque rapporti con l'alunno e la famiglia per preparare il rientro a scuola.
9. Se dallo studente vengono commessi reati o vi è pericolo per l'incolumità delle persone, si valuterà la gravità del reato e si segnalerà il medesimo alla Autorità giudiziaria e ai Servizi Sociali.
10. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 16/02/1994 n° 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno della scuola, istituito con delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Circolo e composto da due genitori, due docenti e il Capo d'Istituto.
3. L'Organo di Garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. Il Dirigente Scolastico decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del Regolamento d'Istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia del Consiglio Scolastico Provinciale.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I Regolamenti delle scuole e la Carta dei Servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli organi competenti.